

## VI.

## TORNATA DEL 12 APRILE 1897

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Congedo* — *Procedesi alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge sul domicilio coatto e a quella per la nomina di un commissario nella Commissione di finanze* — *Senza discussione approvansi gli articoli del progetto di legge: Tutela della difesa militare in tempo di pace (N. 5)* — *Il ministro guardasigilli presenta un progetto di legge, per modificazioni e aggiunte al Codice di procedura penale per rispetto all'ammissibilità degli appelli e dei ricorsi in Cassazione* — *È trasmesso agli Uffici* — *Il presidente proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Modificazioni al capo V° della legge di pubblica sicurezza sul domicilio coatto (N. 8); e della nomina di un commissario nella Commissione permanente di finanze.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

È presente il ministro guardasigilli.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge il processo verbale della seduta di sabato, il quale viene approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Il senatore Alfieri di Sostegno domanda un congedo di sette giorni per motivo di salute.

Se non vi sono osservazioni questo congedo s'intenderà accordato.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

I. *Votazione a scrutinio segreto:*

del disegno di legge: « *Modificazioni al capo V della legge di pubblica sicurezza sul domicilio coatto* » (N. 8);

per la nomina di un commissario nella Commissione permanente di finanze.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Estraggo a sorte i nomi dei senatori che dovranno fungere da scrutatori per lo spoglio della votazione per la nomina di un commissario nella Commissione permanente di finanze.

Risultano scrutatori i signori senatori Sprovieri, Cucchi e Todaro.

**Approvazione del disegno di legge:** « *Tutela della difesa militare in tempo di pace* » (N. 5).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « *Tutela della difesa militare in tempo di pace* ».

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. *Stampato n. 5*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Prego il senatore, *segretario*, Di Prampero di darne lettura.

Il senatore, segretario, DI PRAMPERO legge:

Art. 1.

È punito con la reclusione da cinque a dieci anni, chiunque:

1° trasmette o procura ad un Governo estero od ai suoi agenti, in tutto o in parte, in originale od in copia, piani, disegni, documenti o scritti concernenti la difesa e le operazioni militari dello Stato, modelli di armi, di munizioni o di qualsiasi apprestamento militare destinato all'esercito o all'armata, che non siano in commercio col consenso del Governo, ovvero indicazioni, informazioni, descrizioni, disegni concernenti gli oggetti medesimi;

2° comunica o fa pervenire ad un Governo estero od ai suoi agenti informazioni concernenti le modalità della mobilitazione dell'esercito e della radunata delle truppe, la condizione del materiale, delle piazze, dei forti, degli arsenali, delle rade e dei porti ordinati a difesa militare, ovvero la notizia di fatti non destinati a pubblicità.

(Approvato).

Art. 2.

È punito colla reclusione da uno a sette anni, chiunque:

1° senza giustificato motivo asporta anche temporaneamente, dai luoghi ove, secondo la destinazione loro, sono custoditi, piani, disegni, documenti, scritti, modelli di cui nel precedente articolo, ovvero li copia o riproduce in tutto o in parte, o prepara le note per dare le informazioni nel precedente articolo indicate;

2° tiene corrispondenza con un Governo estero o coi suoi agenti diretta a dare informazioni intorno all'organizzazione militare agli armamenti, alle fortificazioni o, in genere a, tutto ciò che concerne la difesa o le operazioni militari dello Stato.

(Approvato).

Art. 3.

Se il colpevole dei delitti preveduti nei due precedenti articoli era in possesso dei piani, disegni, documenti, scritti od oggetti, od a cognizione delle indicazioni, informazioni o notizie, per ragioni di ufficio o per effetto di violenza o di inganno, ovvero se ha commesso il

fatto mediante corruzione, la pena è aumentata da un terzo alla metà, ferma la pena per il reato concorrente.

Se ne era venuto in possesso od a cognizione in conseguenza di un errore o di un caso fortuito, la pena stabilita nei detti articoli è ridotta da un terzo alla metà.

(Approvato).

Art. 4.

Fuori dei casi preveduti nell'articolo primo e secondo, chiunque, essendo in possesso od a cognizione, per ragione del suo ufficio, ovvero per violenza od inganno, dei piani, disegni, documenti, scritti, informazioni o modelli nei detti articoli indicati, ne fa uso indebito, comunicandoli, in tutto o in parte, in originale od in copia, a qualsiasi persona alla quale non era tenuto a darne notizia, ovvero pubblicandoli col mezzo della stampa od esponendoli al pubblico mediante incisioni, disegni, fotografie o simili, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Se il colpevole dei delitti preveduti in questo articolo era in possesso od a cognizione dei piani, disegni, documenti, scritti, informazioni o modelli in conseguenza di un errore o di un caso fortuito, la pena è ridotta alla metà, ed alla reclusione è sostituita la detenzione.

Se la pubblicazione è avvenuta col mezzo di un giornale, il gerente è sempre considerato come complice.

(Approvato).

Art. 5.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche se trattasi di piani, disegni, documenti, scritti, informazioni o modelli concernenti la difesa militare di uno Stato estero alleato dello Stato italiano, qualora vi sia reciprocità per le leggi dello Stato estero alleato.

(Approvato).

Art. 6.

Soggiace alla reclusione da cinque a dieci anni od alla detenzione da tre a quindici anni, chiunque, appartenente ad un esercito od armata estera, o al servizio anche temporaneo, di una Potenza estera, ovvero allo scopo di

darne notizia ad una Potenza estera od a suoi agenti:

1° Con qualunque mezzo ed in qualsiasi modo, anche dallo esterno, rileva e controlla profili o piani di fortificazioni, di navi, di stabilimenti militari, di strade o di opere militari, ovvero raccoglie in qualsiasi modo notizie o dati con i quali possa in tutto od in parte ricostruire e controllare i detti profili o piani;

2° esegue ricognizioni di strade d'interesse militare, o di qualsiasi opera militare;

3° raccoglie notizie sui dislocamenti delle truppe, sui lavori d'indole militare, sugli armamenti, vettovagliamenti di truppe e su ogni altra cosa attinente alla difesa e alle operazioni militari.

(Approvato).

Art. 7.

Alla stessa pena indicata nell'art. 1 soggiace:

1° Chiunque, allo scopo di commettere il fatto preveduto nel precedente articolo, entra in una fortezza, in uno stabilimento dell'esercito o della marina, in fabbriche d'armi, in navi o galleggianti da guerra o in uffici nei quali sono custoditi piani, documenti, disegni o scritti concernenti la difesa militare dello Stato;

2° chiunque s'introduce con falso nome, o con falsa qualità o clandestinamente in uno dei luoghi predetti, a meno che giustifichi uno scopo diverso da quello indicato nell'articolo precedente;

3° chiunque, per entrare nei luoghi predetti, supera barriere, palizzate o qualunque recinto posto in terreno appartenente all'amministrazione militare, o entra in una fortezza per via diversa da quella destinata al transito ordinario delle persone, a meno che giustifichi uno scopo diverso da quello indicato nell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 8.

Alla stessa pena indicata all'articolo 6 soggiace:

1° chiunque, appartenente ad esercito od armata estera, ovvero al servizio, anche temporaneo, di una Potenza estera, s'introduce ar-

bitrariamente in alcuno dei luoghi indicati al n. 1°, ovvero è sorpreso in prossimità di fortificazioni, di opere o di strade militari, quando non giustifichi altrimenti lo scopo della sua presenza;

2° chiunque, appartenente ad esercito od armata estera, ovvero al servizio anche temporaneo di una Potenza estera, è trovato, nell'interno o in prossimità dei detti luoghi, in possesso di piani, disegni o schizzi che li riguardano, senza aver dato del possesso di detti piani, disegni o schizzi, preventivo avviso all'autorità militare.

(Approvato).

Art. 9.

Chiunque dà rifugio od assistenza o somministra vettovaglie agli autori dei fatti preveduti negli articoli 6, 7 e 8 ovvero nasconde oggetti o strumenti che sono serviti o sono destinati a servire alla esecuzione dei delitti preveduti nella presente legge, soggiace alle pene pei delitti medesimi stabilite

(Approvato).

Art. 10.

Chiunque istiga, ancorchè in privato, a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, ovvero si offre a commetterli, sebbene l'istigazione non abbia avuto effetto e l'offerta non sia stata accettata, soggiace, per il solo fatto dell'istigazione, alla pena della reclusione da uno a cinque anni.

Se l'istigazione è fatta ad un militare o ad un pubblico ufficiale, o se l'offerta del militare o del pubblico ufficiale è accompagnata da richiesta di danaro od altra utilità, per sè o per altri, la pena è della reclusione da tre a sette anni.

(Approvato).

Art. 11.

Quando per i delitti preveduti nella presente legge sia stata applicata la reclusione o la detenzione superiore ai tre anni, il condannato, dopo espia la pena se straniero, deve essere espulso dal Regno: se cittadino, deve essere sottoposto alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza per un tempo non minore di un anno.

(Approvato).

## Art. 12.

Quando i delitti preveduti negli articoli precedenti non furono accompagnati da alcun delitto comune, o non furono commessi da recidivi, o per motivi di lucro, alla pena della reclusione può essere sostituita la detenzione per uguale durata.

(Approvato).

## Art. 13.

Fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, è punito con l'arresto o con l'ammenda:

1° chiunque arbitrariamente compie uno dei fatti preveduti nell'art. 6;

2° chiunque, contro il divieto dell'autorità militare a lui fatto noto, detiene, riproduce o mette in vendita scritti concernenti la difesa militare, o disegni o fotografie di luoghi fortificati militari;

3° chiunque, entrato senza permesso in alcuno dei luoghi indicati nel n. 1° dell'art. 7 e dell'art. 8, trasgredisce all'ordine di uscirne;

4° chiunque, contrariamente agli ordini fatti noti verbalmente o per iscritto sul posto, s'introduce in qualsiasi luogo destinato alle esercitazioni o ad esperimenti militari.

(Approvato).

## Art. 14.

Chiunque, essendo per ragione di ufficio in possesso degli oggetti o a conoscenza delle notizie, di cui è cenno nell'art. 1, od avendo la custodia e la sorveglianza dei luoghi indicati nel n. 1° dell'art. 7, ha facilitato per negligenza, imprudenza, inosservanza dei regolamenti, delle istruzioni o delle consegne, l'esecuzione dei delitti preveduti nella presente legge, è punito con la detenzione da un mese a due anni, e con la sospensione dall'ufficio non minore di tre mesi.

(Approvato).

## Art. 15.

Il cittadino o lo straniero che commette in estero territorio alcuno dei delitti preveduti nella presente legge, è giudicato nel Regno. È giudicato nel Regno, ancorchè sia stato giudicato all'estero, se il Ministero della giustizia ne faccia richiesta.

Tale richiesta non è necessaria quando il cittadino o lo straniero si trovi nel Regno.

Se il colpevole sia un cittadino italiano che abbia appartenuto all'esercito od alla marina del Regno, divenuto straniero per gli effetti dell'art. 11, n. 3 del Codice civile, la pena della reclusione potrà essere aumentata sino a 20 anni.

(Approvato).

## Art. 16.

La cognizione dei reati preveduti nella presente legge appartiene al Tribunale penale.

Se trattasi di delitto, il giudice può rilasciare contro l'imputato mandato di cattura; e se questi fu arrestato in flagranza non è ammesso a libertà provvisoria.

(Approvato).

## Art. 17.

Quando i reati preveduti nella presente legge siano commessi da militari dello Stato, la cognizione di essi appartiene alla giurisdizione dei tribunali militari, secondo le norme stabilite nella legge penale militare; e quanto alle pene con l'aggravante stabilita dal primo comma dell'art. 3.

(Approvato).

## Art. 18.

In tutti i giudizi per i reati previsti dalla presente legge i dibattimenti avranno luogo a porte chiuse.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

## Presentazione di un progetto di legge.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Nella scorsa legislatura avevo presentato al Senato un progetto di legge relativo a « Modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura penale per quanto riguarda l'ammissibilità degli appelli e dei ricorsi, e per il procedimento dei ricorsi avanti alla Corte di cassazione ».

Ho approfittato dell'intervallo dei lavori parlamentari per riprendere in esame il grave

argomento, ho tenuto conto degli studi fatti da autorevolissime persone, ed ho introdotto nel progetto di legge notevoli semplificazioni ed emendamenti. Oggi ho l'onore di presentarlo al Senato e chiedo che sia rinviato agli Uffici.

PRESIDENTE. Do atto al ministro guardasigilli della presentazione del progetto di legge testè annunziato, il quale sarà stampato e trasmesso agli Uffici perchè lo esaminino.

Dichiaro chiusa la votazione.

Prego di suggellare le urne e consegnarle ai signori scrutatori, onorevoli Sprovieri, Cucchi e Todaro.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge:

Modificazioni al Capo V della legge di pubblica sicurezza sul domicilio coatto.

Votanti . . . . .	89
Favorevoli . . . . .	74
Contrari . . . . .	14
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un commissario nella Commissione permanente di finanze:

Senatori votanti . . . . .	86
Maggioranza . . . . .	44
Il senatore Vacchelli . . . . .	ebbe voti 67
» Taiani . . . . .	» 6
» Parenzo . . . . .	» 3

Schede bianche 8 ed altri voti dispersi.

In conseguenza di che proclamo eletto a commissario della Commissione permanente di finanze il signor senatore Vacchelli, che ottenne la maggioranza dei voti.

Leggo l'ordine del giorno per domani :

Alle ore 14 riunione degli Uffici per l'esame del disegno di legge:

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel regio esercito (N. 14).

Alle ore 15 seduta pubblica.

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Tutela della difesa militare in tempo di pace (N. 5).

II. Interpellanza dei senatori Odescalchi e Pesina al presidente del Consiglio ed al ministro degli affari esteri sul bombardamento degli insorti Cretesi per opera di navi italiane.

III. Discussione del disegno di legge:

Sulle armi e sulla detenzione di strumenti da punta e da taglio (N. 6).

La seduta è sciolta (ore 16 e 30).